



FIPAV - Commissione Tesseramento Atleti

Sezione Distaccata Campania-Puglia-Basilicata-Molise-Calabria

Sede: C/O Centro Federale FIPAV Campania - Viale M. Serao - Loc. Caravita
CAP 80040 - Cercola (NA)

Corrispondenza: C/O FIPAV - Comitato Regionale Campania - Casella Postale N° 502
Ufficio Postale Napoli 83 - CAP 80133 - Napoli

Telefono: 081.561.70.67 - Fax: 081.214.17.02 - e-mail: cta.campania@federvolley.it

C/C Postale: N. 22625800 - intestato a Federazione Italiana Pallavolo Comitato Regionale Campania

Ricorsi degli atleti Muscolo Gianluca e Fulco Pietro per lo scioglimento coattivo del vincolo dalla società ASD Volley Sport Catona

La Commissione Tesseramento Atleti – Sez. Dist. Campania-Basilicata-Molise-Puglia-Calabria

- | | |
|--------------------------|---------------------|
| • Avv. Augusto Mattiello | Presidente |
| • Avv. Adolfo Mutarelli | Componente relatore |
| • Avv. Ennio De Vita | Componente |
| • Avv.p. Luigi Pasciari | Segretario |

Letti gli atti di causa, esaminata la documentazione prodotta all'esito dell'istruttoria e dell'udienza per la discussione del merito, presenti i ricorrenti, e la società regolarmente costituitisi,

OSSERVA

Con separati ricorsi ritualmente notificati, gli atleti Muscolo Gianluca e Fulco Pietro chiedevano lo scioglimento del vincolo per giusta causa imputabile alla società ASD Volley Sport Catona per il seguente motivo: deterioramento dei rapporti dovuto al fatto che i suddetti atleti non rientravano nei piani societari, poiché la società ASD Volley Sport Catona era intenzionata a svolgere il campionato di Serie C unicamente con atleti Under 19 e tale decisione li poneva immediatamente fuori dai piani essendo Over 19.

In subordine chiedevano lo scioglimento del vincolo per causa non imputabile alla società, facendo generico riferimento ad un equo contemperamento tra l'interesse degli atleti al proseguimento dell'attività sportiva e l'interesse del sodalizio alle prestazioni sportive degli atleti stessi con la determinazione dell'equo indennizzo. A riprova di quanto sostenuto, gli atleti depositavano in atti alcune dichiarazioni testimoniali sottoscritte da tesserati. Si costituiva la società, la quale contestato l'assunto degli atleti, confermava di avere interesse alle loro prestazioni sportive e smentiva che gli atleti non rientrassero nei piani societari. A dimostrazione di quanto detto esibiva una dichiarazione testimoniale sottoscritta da un tesserato con funzioni di dirigente del sodalizio resistente.

Questa Commissione disponeva la riunione dei due ricorsi aventi identico oggetto e rivolti nei confronti della stessa società. Disponeva, inoltre, che comparissero personalmente i testimoni indicati dalle parti, al fine di rendere chiarimenti sulle loro dichiarazioni. All'udienza del 30 novembre 2013 compariva solo il teste indicato dalla società resistente, sig. Saraceno Maurizio, e non quelli indicati dagli atleti, uno dei quali il sig. Crea Antonio, in data 26 novembre 2013 forniva giustificazione scritta allegando motivi di studio. Veniva quindi ascoltato il sig. Saraceno, mentre, gli atleti ricorrenti dichiaravano di rinunciare all'audizione dei loro testi.

I ricorsi presentati dagli atleti sono infondati e devono essere rigettati. Risulta in atti, sia che la società ha provveduto per tempo a convocare gli atleti per gli allenamenti per la stagione agonistica 2013/14 per la partecipazione al campionato di Serie C (convocazione che è avvenuta con raccomandata a/r datata 4 settembre 2013 e spedita in pari data, ricevuta dagli atleti in data 6 settembre 2013, antecedentemente alle loro costituzioni in mora), sia che la richiesta di visita medica per la corrente stagione è stata effettuata, così come scrupolosamente sono state effettuate anno dopo anno le visite per gli anni sportivi precedenti.

Quanto precede dimostra consolare evidenza che la società è intenzionata a servirsi delle prestazioni sportive dei due atleti, perché ove mai ciò non fosse, di certo, gli atleti non sarebbero stati convocati e se la convocazione fosse stata strumentale sarebbe avvenuta con notevole ritardo rispetto sia alla costituzione in mora che all'inizio dell'attività sportiva. Il contenuto della riunione tenutasi in data



FIPAV - Commissione Tesseramento Atleti

Sezione Distaccata Campania-Puglia-Basilicata-Molise-Calabria

Sede: C/O Centro Federale FIPAV Campania - Viale M. Serao - Loc. Caravita
CAP 80040 - Cercola (NA)

Corrispondenza: C/O FIPAV - Comitato Regionale Campania - Casella Postale N° 502
Ufficio Postale Napoli 83 - CAP 80133 - Napoli

Telefono: 081.561.70.67 - Fax: 081.214.17.02 - e-mail: cta.campania@federvolley.it

C/C Postale: N. 22625800 - intestato a Federazione Italiana Pallavolo Comitato Regionale Campania

30 agosto 2013 tra le società Luck Volley e il rappresentante della società ASD Volley Sport Catona non è idoneo a suffragare la tesi degli atleti secondo cui dalla stessa sarebbe emerso il disinteresse della società ASD Volley Sport Catona ad avvalersi delle loro prestazioni sportive e comunque l'esordio delle incompatibilità con la società di appartenenza.

Per tale motivo la Commissione ha ritenuto necessario ascoltare i testi che, *hinc et inde*, avevano rilasciato dichiarazioni per iscritto. Va subito precisato che il teste indicato dalla ASD Volley Sport Catona ha precisato che tali dichiarazioni rese nella riunione del 30 agosto 2013 circa la partecipazione al campionato di Serie C dei soli atleti Under 19, sono state fatte da un dirigente della società Luck Volley e che nessun dirigente della ASD Volley Sport Catona ha preso parola in quella riunione, alla quale, peraltro, non ha potuto intervenire il presidente della stessa società Catona

Tale assunto invero non risulta contraddetto da quanto emerge dalle dichiarazioni rilasciate per iscritto e allegate ai separati ricorsi dagli atleti. Infatti, in tali dichiarazioni i testi si limitano a riferire di una riunione tra le società Luck Volley e ASD Volley Sport Catona in cui veniva spiegato agli atleti i piani di entrambe le società per la stagione agonistica 2013/14, mentre il riferimento contenuto nelle predette dichiarazioni ad una comunicazione effettuata agli atleti circa il rifiuto delle due società a valersi della loro prestazione sportiva riguarda più una deduzione dei dichiaranti più che un fatto di cui sono stati diretti testimoni. In ogni caso dalle predette dichiarazioni non emerge che il disinteresse alle prestazioni degli atleti sarebbe stato dichiarato da dirigenti della ASD Sport Volley Catona. Aggiungasi che il Presidente della ASD Sport Volley Catona, secondo quanto dichiarato dal teste sig. Saraceno, si preoccupava in occasione della stessa riunione di invitare il sig. Saraceno a chiarire agli atleti Mascolo Gianluca e Fulco Pietro che la società era fermamente intenzionata a farli giocare nella Serie C assieme agli atleti Under 19 delle società Luck Volley e ASD Sport Volley Catona, anche per la loro conclamata esperienza e bravura. Ciò al fine di evitare l'insorgere di ogni possibile equivoco.

Questa Commissione ritiene che non è sufficiente a rendere accoglibile un ricorso una mera incomprendimento che, in quanto prospettazione unilaterale di fatti od eventi, non è idonea ad integrare gli estremi di una incompatibilità oggettiva e che non può specularsi sulla stessa per chiedere lo scioglimento del vincolo, senza che vi siano fatti oggettivamente rilevanti a supportarlo. Nè può ritenersi che l'unilaterale disagio dell'atleta possa integrare i presupposti di cui all'art. 35 del RAT relativi allo scioglimento del vincolo con versamento di indennizzo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e dispone l'incameramento della tassa ricorso versata dagli atleti e la restituzione di quella versata dalla società.

AFFISSIONE ALBO E DEPOSITO SENTENZA E MOTIVAZIONE 3 dicembre 2013

*F.to Il Presidente CTA sez. distaccata
Campania-Puglia-Basilicata-Molise-Calabria*

Avv. Augusto Mattiello